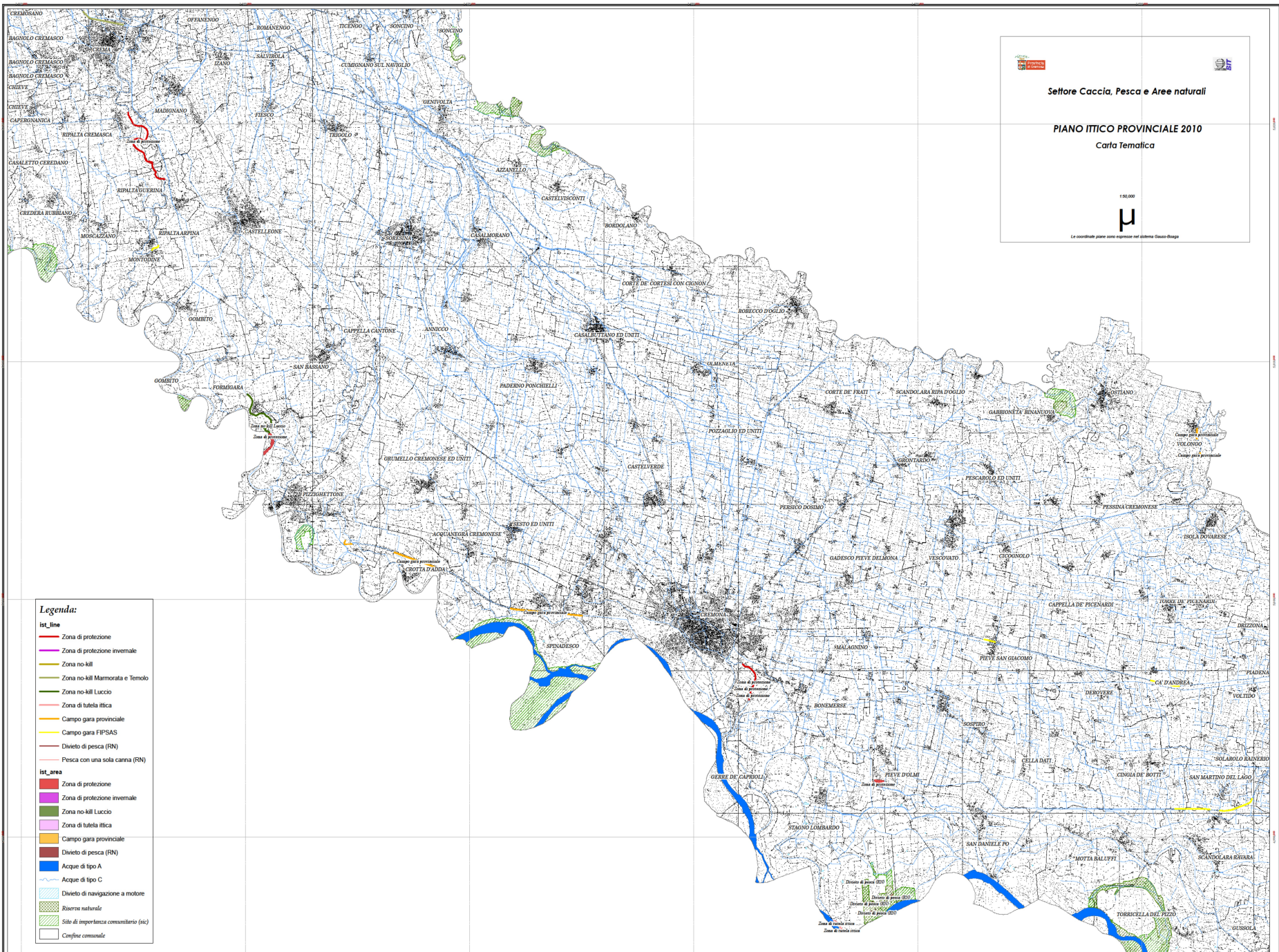


LA PESCA A CREMONA





I CORSI D'ACQUA

FIUME è un corso d'acqua naturale e perenne, che scorre in un alveo di notevole lunghezza (Po, Adda, Oglio, Serio) caratterizzato da bassa pendenza, bassa velocità di corrente, alveo ampio ed alta portata

CANALE, ROGGIA, FONTANILE, COLO corsi d'acqua regimati realizzati dall'uomo di varia dimensione e portata variabile nell'arco dell'anno, che prendono acqua dai fiumi o dalle sorgenti e svolgono una funzione principalmente irrigua (canali adduttori, ripartitori e dispensatori)

LA PESCA

A livello normativo la **pesca** si divide in due grandi rami:

- pesca marittima
- pesca fluviale e lacuale

Noi esamineremo a livello normativo quest'ultimo aspetto

PRINCIPI SULLA PESCA

Diviene fondamentale definire a livello di “normativa sulla pesca” cosa si intende per:

PESCA

ESERCIZIO DI PESCA

ATTEGGIAMENTO DI PESCA

PRINCIPI SULLA PESCA



LA PESCA

ogni attività dell'uomo diretta a prendere, estrarre, raccogliere i prodotti, specialmente animali, del mare e delle acque interne

ESERCIZIO DI PESCA

ogni **atto** diretto alla cattura o all'uccisione dei pesci
“atto”: l'azione che si svolge sul luogo dove si vuole o si può pescare

ATTIVITA' DI PESCA

ogni azione diretta a catturare pesci e ciclostomi nelle acque in cui essi vivono (art. 131 c. 4 bis L.R. 31/08 e succ. mod.)

ATTEGGIAMENTO DI PESCA

quando un soggetto, munito di attrezzi di pesca, si trova in circostanze di tempo e di luogo tali che non lasciano alcun dubbio sulla sua reale intenzione, quella cioè di catturare o di uccidere la fauna ittica

PRINCIPI SULLA PESCA

L'esercizio di pesca si esaurisce con la cattura o l'uccisione del pesce

I pesci sono gli animali acquatici per eccellenza, ma non tutti gli animali acquatici sono pesci, non lo sono i molluschi, i crostacei (gamberi).

Viene valutato alla stessa stregua dell'**esercizio effettivo di pesca** anche un fatto che non si è manifestato come tale ma che lo è, secondo l'intenzione del pescatore, allo stato potenziale

La legge punisce l'**atto di pesca** non l'**esito**

PRINCIPI SULLA PESCA

L'**esercizio di pesca** presuppone che gli animali acquatici al momento della cattura siano vivi

La cattura o l'uccisione del pesce deve essere intenzionale; il soggetto cioè deve agire col fine di uccidere o catturare gli animali acquatici

L'involontaria cattura o uccisione dei pesci non costituisce perciò "**atto di pesca**" (esempio: l'asciutta volontaria dei corsi d'acqua per scopi diversi dalla pesca)

E' irrilevante il mezzo usato per estrarre dall'acqua e far proprio il pesce

PRINCIPI SULLA PESCA

L'esercizio della pesca può essere di due tipologie:

legittima

illegittima

a seconda che si adoperino mezzi-attrezzi **consentiti** o **vietati** dalla legge

PRINCIPI SULLA PESCA

La proprietà dei pesci si acquisisce con la cattura degli stessi (art. 923 codice civile – art. 149 della comma 4 della L.R. 31/08)

La presa di possesso (cattura) della fauna ittica può essere pertanto di due tipologie:

- legittima
- Illegittima

Il legittimo possesso della fauna ittica conferisce il diritto di proprietà

L'art. 147 comma 10 della L.R. 31/08 precisa che la fauna ittica detenuta in violazione della normativa vigente in materia di pesca, se ancora viva e autoctona, deve essere immediatamente reimpressa, in caso contrario viene acquisita dalla Provincia che provvede alla sua destinazione

PRINCIPI SULLA PESCA

Ai fini della **pesca** le acque si dividono:

Pubbliche

Pubbliche in disponibilità privata

PRINCIPI SULLA PESCA

Il “**diritto di pesca**” consiste nella facoltà per un persona di far propria la fauna ittica che vive in stato di libertà naturale

Si distinguono due tipologie di diritto di pesca:

- **diritto di pesca generico**
- **diritto esclusivo di pesca**

PRINCIPI SULLA PESCA

Il diritto di pesca generico viene esercitato nelle acque libere da ogni tipo di vincolo

I diritti esclusivi di pesca sono antichi diritti reali, tutelati dalla normativa vigente che - se riconosciuti a norma di legge - conferiscono al titolare o concessionario del diritto (Provincia, Comuni, Consorzi di irrigazione di colo e di miglioramento fondiario o altri soggetti privati) il diritto di riservarsi in determinati corsi d'acqua – o suoi tratti - la pesca in forma esclusiva

PRINCIPI SULLA PESCA

Il **diritto di pesca generico** è riconosciuto a tutti e trova fondamento nel principio che la fruizione dei beni pubblici spetta alla generalità dei cittadini

Trattasi perciò di un diritto pubblico soggettivo e - come tale - personale, inalienabile, irrinunciabile e imprescrittibile

L'attività di pesca nelle acque interne è subordinata al possesso della licenza di pesca a differenza di quella esercitata in mare, che non prevede nessun tipo di licenza (attualmente il ministero competente chiede la compilazione di un questionario – vedesi sito della Provincia di Cremona)

PRINCIPI SULLA PESCA

Il **diritto esclusivo la pesca** è stato riconosciuto dallo Stato con apposito atto del competente Ministero a quei soggetti che ne hanno fatto pubblica dichiarazione al Prefetto entro il **31 dicembre 1940**

In mancanza di tale dichiarazione il diritto esclusivo di pesca non è stato riconosciuto dalla legge

Il diritto esclusivo di pesca viene gestito dal titolare o dal concessionario in base alla normativa vigente sulla pesca (R.D. 1604/31 e L.R. 31/2008 e suc. mod) nell'interesse della comunità

LEGISLAZIONE SULLA PESCA

In **Provincia di Cremona** le acque soggette a diritto esclusivo di pesca sono – quasi tutte - in concessione all'associazione piscatoria F.I.P.S.A.S.

Chi desidera pescare in dette acque deve essere in possesso – oltre ovviamente della licenza di pesca dilettantistica – anche della tessera F.I.P.S.A.S. (concessionario)

I corsi d'acqua soggetti a diritto esclusivo di pesca sono indicati nel Piano Ittico Provinciale (sito internet)



LEGISLAZIONE SULLA PESCA

La legislazione sulla pesca e la tutela dell'ittiofauna è composta da una serie di norme dirette ad assicurare l'esercizio razionale della pesca la salvaguardia dell'ittiofauna presente nei corsi d'acqua:

- ✓ **Regio Decreto 8 ottobre 1931 n. 1604** Testo Unico Nazionale sulla Pesca
- ✓ **Legge Regionale 05 dicembre 2008 n. 31** e succ. mod. - Testo Unico Regionale in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale (legge quadro regionale) Titolo IX "Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione"
- ✓ **Regolamento Regionale 22 maggio 2003 n. 9** e succ. mod.
- ✓ **Piano Ittico Provinciale**
- ✓ **Regolamento Pesca Provinciale**
- ✓ **Regolamento Gare e Manifestazioni di Pesca**
- ✓ **Regolamento Immissione Ittiofauna nelle acque superficiali**

LEGISLAZIONE SULLA PESCA

Regio Decreto 8 ottobre 1931 n. 1604



L. R. 05 dicembre 2008 n. 31



R.R. 22 maggio 2003 n. 9



PIANO ITTICO PROVINCIALE



REGOLAMENTO PROV.
DELLE GARE E
MANIFESTAZIONI DI PESCA



REGOLAMENTO PESCA
PROVINCIALE



REGOLAMENTO PROV.
DELLE IMMISSIONI
ITTIOFAUNA

LEGISLAZIONE SULLA PESCA

Le Leggi ed i Regolamenti Regionali fissano le “norme basi” sull’attività di pesca e la tutela dell’ittiofauna, trasferendo per ora alle Province il compito di definire nel dettaglio la materia.

Attualmente la Provincia norma nel dettaglio la materia relativa all’attività di pesca e alla tutela dell’ittiofauna – patendo dalla **Carta Provinciale delle Vocazioni Ittiche** - attraverso la propria **Regolamentazione Provinciale**.

Ai sensi della L.R. 19/15 la materia relativa alla “pesca” ed alla “tutela dell’ittiofauna” prossimamente passeranno alla Regione Lombardia.

LEGISLAZIONE SULLA PESCA

La **Carta Provinciale delle Vocazioni Ittiche** è lo strumento “tecnico-scientifico” che fornisce sia gli elementi di caratterizzazione ecologica ed ittiologica (ecosistema) dei corsi d’acqua (naturali e artificiali) presenti sul territorio provinciale, individuando i principali fattori di alterazione ambientale, che le informazioni relative alle modalità di gestione della pesca (pubblicata nel 2000 e aggiornata nel 08 e 12)

Il **Piano Ittico Provinciale** pianifica, dal punto di vista operativo, gli interventi di gestione - anche ai fini della pesca - a tutela del patrimonio ittico. Il Piano Ittico Provinciale si pone come obiettivo generale quello di garantire la tutela ed il miglioramento degli ecosistemi acquatici (dal punto di vista idromorfologico, chimico, fisico e biologico) mitigando i principali fattori antropici, al fine di tutelare la capacità dei corsi d’acqua nel sostenere le comunità ittiche presenti.

LEGISLAZIONE SULLA PESCA

Regio Decreto 8 ottobre 1931 n. 1.604

È la norma nazionale vigente in materia di pesca.

Ricordo solo i seguenti articoli:

art. 30 individua i soggetti addetti alla vigilanza sulla pesca, tra cui
“l’agente giurato della forza pubblica”

art. 33 c. 1 e 2 individua la sanzione amministrativa da applicare a
chiunque peschi nelle acque soggette a diritto esclusivo di pesca senza
il permesso del titolare o concessionario

LEGISLAZIONE SULLA PESCA

L.R.31/08

Legge Regionale 05 dicembre 2008 n. 31 (Titolo IX)

Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione

- Principi e finalità della legge
- Funzioni amministrative della Regione e delle Province
- Diritti esclusivi di pesca (*aspetti amministrativi*)
- Concessioni a scopo di piscicoltura o acquacoltura e particolari gestioni della pesca
- Consulta Regionale e Consulte Provinciali della Pesca
- Associazioni Piscatorie dilettantistiche qualificate
- Classificazione delle acque. Acque pubbliche in disponibilità privata

LEGISLAZIONE SULLA PESCA

L.R.31/08

Legge Regionale 05 dicembre 2008 n. 31

- “Carta Regionale delle Vocazioni Ittiche” e “Documento Tecnico Regionale per la gestione ittica”. “Piani Ittici Provinciali” e “Carta Provinciale delle Vocazioni Ittiche” (*contenuti minimi*)
- Interventi di salvaguardia e valorizzazione dell’ittiofauna (*definizione istituti piscatori*). Esercizio della pesca all’interno delle aree regionali protette;
- Ripopolamenti Ittici
- Derivazioni di acque in concessione e interventi sui corpi idrici (*asciutte*)
- Licenze di Pesca (*fissa i principi poi rimanda ai Regolamenti Regionali attuativi che sono stati modificati con L.R. 20/15 art. 16*)
- Divieti fondamentali sulla pesca
- Sanzioni amministrative

LEGISLAZIONE SULLA PESCA

L.R.31/08

Ai sensi dell'**art. 137 della L.R. 31/08** ai fini della pesca le acque superficiali si suddividono in:

a) **Acque pubbliche:**

- **Acque di tipo A** = principali
- **Acque di tipo B** = secondarie pregiate (popolazione salmonicola)
- **Acque di tipo C** = secondarie normali (popolazione ciprinicola e non salmonicola)

b) **pubbliche in disponibilità privata** = laghetti, cave e specchi d'acqua posti in proprietà privata.

Secondo gli accordi intrapresi tra le varie Province lombarde i corsi d'acqua di pianura sono stati classificati solo di tipo A (fiume Po) e di tipo C (Adda, Oglio, Serio e reticolo idrico interno) mentre sul territorio cremonese non ci sono acque di tipo B (vedesi P.I.P.).

Nelle acque di tipo A, B, C e nelle acque denominate acque pubbliche in disponibilità privata è consentita la pesca dilettantistica.

LEGISLAZIONE SULLA PESCA

L.R.31/08

Ai sensi dell'**art. 139 della L.R. 31/08** la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ittico autoctono sono attuate tramite l'istituzione di specifiche zone (individuate nello specifico - per ora - dal Piano Ittico Provinciali) quali sono le:

zone di protezione e ripopolamento ittico: tratti di acque nelle quali la pesca è vietata. In queste zone sono ammesse catture esclusivamente ad opera della Provincia al fine di ripopolare altre acque di propria competenza e di contenere eventuali specie interferenti con quelle di preminente interesse gestionale.

zone di tutela ittica: tratti di acque opportunamente individuate al fine di salvaguardare e incrementare le specie di rilevanza ittiofaunistica per periodi limitati. In tali zone le Province possono autorizzare la pesca unicamente da terra con una sola canna con o senza mulinello e con un massimo di tre ami.

L.R. 31/08

Le asciutte dei corsi d'acqua

La **L.R. 31/08 art. 141** in materia di portate idriche dei corsi d'acqua superficiali regolamenta, ai fini della tutela dell'ittiofauna, le asciutte dei corsi d'acqua in quanto determinano sottrazione d'acqua; aspetto questo che compromette l'ecosistema acquatico di un corso d'acqua

I soggetti che intendono mettere in **asciutta** i bacini non soggetti ad asciutte naturali devo comunicarlo alla Provincia che, con apposito atto, impartisce le prescrizioni a tutela dell'ittiofauna (abbassare gradualmente la portata idrica, mantenere se possibile una continuità fluviale e se necessario provvedere - attraverso un soggetto autorizzato - al recupero dell'ittiofauna in difficoltà).

Il comma 9 dell'art. 141 precisa però che le norme di tutela del citato articolo non si applicano ai canali (manca definizione)

L.R. 31/08

Divieti di pesca

- pescare durante l'asciutta completa, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche sotto il controllo della provincia
 - usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca
 - collocare nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad esclusione della canna lenza a una distanza inferiore a 40 m dalle strutture per la risalita dell'ittiofauna, dalle opere idrauliche trasversali, dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti
 - abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze
 - manovrare paratie a scopo di pesca
 - detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia vietato l'uso
- esercitare la pesca subacquea con l'ausilio di fonti luminose
- Altri divieti possono essere disposti a tutela della fauna ittica dalla Provincia

LEGISLAZIONE SULLA PESCA

R.R.9/03

Regolamento Regionale 22 maggio 2003 n. 9 e succ. mod.

Modalità e disposizioni per l'esercizio della pesca (*fissa alcuni aspetti, per altri rimanda la definizione o la modifica degli stessi alle Province*)

a) Pesca dilettantistica

- Periodi di divieto di pesca *
- Misure minime e quantità di cattura *
- Misure di tutela degli storioni autoctoni – comune e cobice (*riprende la normativa nazionale*)
- Posto di pesca
- Orari
- Mezzi di pesca *
- Pesca subacquea (*esercitabile solo nei laghi*)

**il R.R. fissa gli aspetti principali rimandando alle Province la definizione degli stessi in base alle caratteristiche dei propri corsi d'acqua e delle relative comunità ittiche (il Regolamento Pesca li definisce nel dettaglio)*

LEGISLAZIONE SULLA PESCA

R.R.9/03

Regolamento Regionale 22 maggio 2003 n. 9 e succ. mod.

- b) **Pesca professionale** Modalità di esercizio della pesca professionale (*fissa alcuni principi ma poi rimanda la definizione delle materia alla Provincia col Piano Ittico ed il Regolamento Pesca*);
- c) **Gare di Pesca** (*fissa alcuni principi ma poi rimanda la definizione delle stesse alla Provincia col Piano Ittico ed il Regolamento delle Gare e Manifestazioni di pesca*)
- d) **Centri Privati di Pesca** (*laghetti di pesca sportiva*)
- e) **Licenze di Pesca** (*tipologie di licenze*) – *modificata dal 11 luglio 2015 con L.R. 20/15 art. 16*

LEGISLAZIONE SULLA PESCA

Piano Ittico Provinciale

PIANO ITTICO PROVINCIALE

I contenuti del **Piano Ittico Provinciale**:

- Classificazione delle acque (Acque di tipo A e C)
- Individuazione e designazione delle Acque di interesse ittico (acque di pregio ittico, acque di pregio ittico potenziali, acque di interesse piscatorio)
- Istituti di tutela della fauna ittica (Zone di Protezione e Ripopolamento, Tutela Ittica, Zone No Kill, Zone No Kill Luccio, Zone No Kill Marmorate e Temolo e Zone con l'obbligo di reimmissione immediata della Trota Marmorata)
- Acque destinate allo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca (campi gara fissi provinciali e FIPSAS)
- Zone in cui vige il divieto di navigazione a motore
- Divieti o limitazioni di pesca previsti da altre disposizioni (Parchi Regionali, AIPO, Codice Civile, Normativa di Polizia Mineraria)
- Centri Privati di Pesca
- Diritti Esclusivi di Pesca in Acque demaniali (elenco)
- Diritti Esclusivi di Pesca in Acque non demaniali (elenco)

LEGISLAZIONE SULLA PESCA

Piano Ittico Provinciale

Ai fini della pesca, le acque della provincia di Cremona sono classificate in:

Acque Tipo A

Fiume Po l'intero tratto di competenza provinciale dell'asta principale (comuni: Casalmaggiore, Martignana Po, Gussola, Torricella del Pizzo, Motta Baluffi, San Daniele Po, Stagno Lombardo, Gerre de' Caprioli, Cremona, Spinadesco, Crotta d'Adda)

Acque Tipo C

Tutte le acque presenti sul territorio provinciale non classificate di Tipo A

Le lanche, morte e mortizze del fiume Po sono classificate acque di Tipo C

Piano Ittico Provinciale **Individuazione Istituti di tutela**

Il P.I.P. individua nei corsi d'acqua le seguenti zone a tutela della fauna ittica:

PROTEZIONE E RIPOPOLAMENTO: la pesca è vietata.

ZONE DI TUTELA ITTICA: la pesca è consentita da terra con l'uso di una (1) sola canna, con o senza mulinello e con un massimo di tre ami

ZONE NO-KILL: la pesca è consentita con una (1) sola canna, munita al massimo di 3 ami sprovvisti di ardiglione. È vietata la pasturazione e l'uso e la detenzione di larva di mosca carnaria. È obbligatorio il rilascio di tutti i pesci eventualmente catturati. È vietata la pesca notturna

ZONE NO-KILL MARMORATA E TEMOLO: la pesca è consentita con n. 1 canna munita di 1 amo singolo sprovvisto di ardiglione. È obbligatorio il rilascio di tutte le trote marmorate e dei temoli catturati. È vietata la pesca notturna.

ZONE NO-KILL LUCCIO: la pesca deve essere esercitata esclusivamente da terra, con 1 sola canna, munita al massimo di 1 solo amo o 1 ancoretta; è vietata la pesca col vivo; vige l'obbligo di rilascio immediato di tutti i lucci catturati; è vietato detenere lucci, seppur prelevati in altre zone, ovvero è fatto obbligo di depositare altrove catture e cestini prima di iniziare a pescare nei tratti riservati. È sempre vietata la pesca notturna.

Tutti gli Istituti sono individuati sul territorio con apposite tabelle posizionate dalla Provincia di Cremona



**Provincia
di Cremona**

...

ZONA DI PROTEZIONE DIVIETO DI PESCA

Ai sensi della L.R. 31/08 e succ. mod. e del Piano Ittico Provinciale

...

MASSERA TARGHE - Tel. 0375 42628

LEGISLAZIONE SULLA PESCA

Piano Ittico Provinciale

Alcune Zone di protezione e tutela ittica

ZONA DI PROTEZIONE

Lancone di Gussola – comune di Gussola

tutto il lancone di Gussola con l'esclusione delle due rive poste in corrispondenza della strada che dall'argine conduce alla Cascina Palazzo.

Lanche Ca' Rossa - comune di Pieve d'Olmi

Tutti i bacini idrici compresi nell'area sud-centro-occidentale dell'Oasi di Protezione della Fauna omonima, con l'esclusione delle piazzole di pesca individuate dal comune di Pieve d'Olmi sul lato nord-est.

ZONA DI TUTELA ITTICA

Lanche dell'Antenna - comune di Stagno Lombardo

Interi specchi d'acqua in località Porto Polesine (lunghezza: 1 km).

Piano Ittico Provinciale

Campi gara di pesca

Sul territorio provinciale sono stati individuati i “tratti fissi” di acque da destinare allo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca in cui le gare si intendono automaticamente autorizzate in quanto specificatamente identificati per tale finalità.

I **campi gara** individuati dal Piano Ittico Provinciale si dividono in:

- **Campi gara Provinciali**
- **Campi gara FIPSAS**

I campi gara provinciali si dividono in campi gara “fissi” o “temporanei”

I “campi gara temporanei provinciali”, da utilizzare per gare o manifestazioni di interesse locale o turistico, sono individuati di volta in volta dalla Provincia. L'autorizzazione è concessa dalla Provincia secondo quanto stabilito dalla L.R. 31/08 art. 149, dal R.R. 9/03 art. 13 e succ. mod., dal Regolamento Provinciale della Pesca e dal Regolamento Provinciale per le gare e manifestazioni di pesca. I campi gara temporanei non possono essere concessi in zone dove sussistono istituti piscatori (Zone di Protezione, Tutela Ittica ecc.).

Piano Ittico Provinciale **Campi gara di pesca**

I campi gara fissi provinciali sono stati assegnati fino al 31.12.2020 con apposita convezione dalla Provincia di Cremona alla F.I.P.S.A.S. Cremona secondo le modalità definite dalla convezione e dal Regolamento Provinciale delle gare e manifestazioni di pesca.

Piano Ittico Provinciale **Campi gara di pesca**

Canale Navigabile – SPINADESCO

In sponda destra (lato Sud) dal ponte Caselli al Manola e dal ponte Manola al Cavatigozzi - lunghezza: 3,2 km - n max. conc. **400**

Nel tratto prospiciente il campo gara posto sul Canale Navigabile in località Spinadesco – Cremona vige il divieto di pesca.

Canale Navigabile - TENCARA (comune di Pizzighettone)

Tratto 1: lato ovest del bacino di Tencara-lungh 120 m - n. max. conc. **10**

Tratto 2: lato sud a partire dall'estremità occidentale del bacino per una lungh. di 330 metri procedendo verso est – n. max conc. **40**

Piano Ittico Provinciale **Campi gara di pesca**

Seriola Gambara – VOLONGO

Tratto A (paratoie) - in sponda sinistra a partire da circa 80 metri a monte delle paratoie per circa 180 m procedendo a monte verso l'abitato di Volongo (lunghezza: 180 m; n. conc. max. 20)

Tratto B (abitato) - in sponda sinistra a partire da 30 metri a valle del ponte della S.P. 83 per 450 metri a valle - 100 metri a monte dalla linea elettrica (lunghezza 450 m – n. max conc. 30)

Piano Ittico Provinciale

Linee elettriche aeree

Linee elettriche aeree

Su tutto il territorio provinciale vige il divieto di pesca e di transito con canne montate ad una distanza **inferiori di 40 m dalle linee elettriche aeree**.

Le canne da pesca, in particolar modo quelle in fibra di carbonio, sono conduttrici di elettricità ed è pericolosissimo avvicinarsi alle linee elettriche (a volte poste ad altezza minima di cinque metri da terra) con le canne montate. È possibile infatti che avvenga la scarica elettrica anche senza toccare fisicamente con la canna il conduttore (la linea elettrica). La tensione può infatti provocare un passaggio di corrente aereo. Si raccomanda pertanto di seguire le indicazioni sotto riportate, fatto salvo il divieto di pesca sopra citato previsto dal P.I. P.:

- prima di montare la canna da pesca occorre esaminare attentamente il territorio per accertare la presenza di linee elettriche nelle vicinanze;*
- non montare e utilizzare mai la canna da pesca in prossimità di linee elettriche ma tenersi sempre ad una distanza di sicurezza pari ad almeno 40 m;*
- non mantenere la canna da pesca montata durante gli spostamenti in prossimità di linee elettriche.*

Piano Ittico Provinciale **Altre limitazioni alla pesca**

Il Piano Ittico provinciale recepisce tutte quelle disposizioni emanate da soggetti terzi che normano l'attività di pesca nelle aree e nei limiti delle proprie competenze.

Ai sensi dell'art. **842 del Codice Civile** per esercitare la pesca occorre il consenso del proprietario del fondo, quindi il pescatore - per raggiungere il posto di pesca - non può attraversare (a piedi e/o con i mezzi) strade o terreni delimitati da cartelli che segnalano il divieto d'accesso a mezzi e/o persone all'interno della proprietà privata.

Ai sensi della normativa in materia di **polizia delle miniere e delle cave** è vietato l'accesso all'interno delle aree di cava in quanto è una proprietà privata in cui si trova un cantiere di lavoro.

La cava è facilmente individuabile in quanto è delimitata con cartelli (anche con nastro bianco e rosso) indicanti "pericolo per attività estrattiva".

Piano Ittico Provinciale **Altre limitazioni alla pesca**

La normativa in materia di navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e Codice sulla Navigazione) prevede che nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi, l'esercizio della pesca sia sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto. Ai sensi dell'art. 79 del Codice della Navigazione vige il divieto di pesca nel bacino del porto Canale di Cremona, compresa l'area del "Mandracchio" (dalle chiuse all'asta del fiume Po).

Altre limitazioni in materia di pesca sono previste in istituti di protezione degli habitat, della flora e della fauna, sancite da specifiche normative di Piano (limitazioni o i divieti all'esercizio dell'attività di pesca in vigore nelle **Riserve Naturali** e nella **Rete Natura 2000**, istituiti dai rispettivi Soggetti Gestori).

Ogni disposizione in materia di pesca e tutela dell'ittiofauna previste da norme sovraordinate al Piano (Piani di Gestione delle Riserve Naturali e dei Siti della Rete Natura 2000) sono automaticamente recepite dal Piano Ittico Provinciale.

LEGISLAZIONE SULLA PESCA

Regolamento Pesca Provinciale

Regolamento Pesca Provinciale

- ✓ Attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica (canna, bilancia ecc)
- ✓ Disposizioni per la pesca dilettantistica (pesca da natante, esche e pasture, pesca notturna, periodi con l'obbligo di reimmissione e misure minime della fauna ittica, quantità max di cattura giornaliera, pesca con reti)
- ✓ Contenimento delle specie ittiche alloctone ritenute dannose
- ✓ Gare di pesca
- ✓ Attrezzi, tempi e luoghi previsti per la pesca professionale

Regolamento Pesca Provinciale ATTREZZI PESCA DILETTANTISTICA

Gli attrezzi di pesca che possono essere utilizzati dai soggetti in possesso della licenza di pesca dilettantistica Cat. B sono i seguenti:

CANNA LENZA: si possono utilizzare (nelle acque libere da vincoli), max. n. 3 canne-lenza con un massimo di 5 ami o altre esche.

Fotografie - canna-lenza



Fotografie – mulinello



GLI AMI

Gli ami possono essere a corpo unico, oppure formati da più elementi, ed è il caso dell'ancoretta.

Un amo è così costituito - c'è il gambo con all'estremità una paletta o un occhiello, la curvatura (rotonda o quadrata), e la punta, munita di una sorta di aletta detta ardiglione. La misura degli ami corrisponde a una numerazione che va dal più grande (n. 1) al più piccolo (n. 26)

GLI AMI

La parte centrale dell'amo (curvatura) serve a mantenere ferrato il pesce subito dopo che ha abboccato. Può assumere forme diverse, studiate in base al tipo di esca che usiamo, ma anche in funzione del tipo di bocca e di presa della specie che vogliamo pescare

Può essere rotonda, cioè perfettamente semicircolare, oppure oblunga o, ancora, tendenzialmente quadrata.

Fotografie: amo semplice



Fotografie: ancoretta



Regolamento Pesca Provinciale

ATTREZZI PESCA DILETTANTISTICA

BILANCIA o BILANCELLA: secondo le seguenti disposizioni:

- il lato massimo della rete deve essere di 1,5 m;
- le maglie della rete non devono essere inferiori a 10 mm;
- deve essere utilizzata esclusivamente a mano, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di 10 m;
- deve essere utilizzata esclusivamente da riva, a piede asciutto;
- è proibito appendere la rete ad una fune che attraversa il corpo idrico;
- è vietato qualsiasi impianto fisso sul terreno ad eccezione della forcella (pendice antislittamento);
- è ammesso l'ausilio della carrucola;
- la pesca è vietata ad una distanza inferiore di 15 metri da un altro pescatore che utilizza il medesimo attrezzo, sia che si trovino sulla stessa riva o opposte;
- è vietato l'uso "guadando e ranzando";
- l'uso della bilancia è vietato nei corpi idrici dove venga ad occupare più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua;
- è vietato l'uso della bilancia dal 1° maggio al 30 giugno;
- è vietato pescare a meno di 40 metri da: sbarramenti, ponti, grate e paratoie, sbocchi delle centrali idroelettriche, dalle scale di monta e dalle cascate e delle idrovore;
- l'uso della bilancia è sempre vietato da natante, anche se questa appoggia con un'estremità alla riva.

Fotografia di un bilacino



Regolamento Pesca Provinciale

Attrezzi pesca dilettantistica

Bilancione: da utilizzare solo nei corsi d'acqua:

fiume Po: su tutto il tratto di competenza provinciale sia da terra che da natante appoggiato a riva o in movimento, con o senza carrucola, avente un palo di usura non superiore a 10 m, lato della rete non superiore a 4 m e maglia non inferiore a 20 mm

fiume Adda: su tutto il tratto di competenza provinciale dalla foce del Fiume Serio fino alla confluenza nel fiume Po (con l'esclusione dei tratti soggetti a diritto esclusivo di pesca) da terra o da natante con l'estremità appoggiata a riva, con o senza carrucola, avente un palo di usura non superiore a 10 m, lato della rete non superiore a 3 m e maglia non inferiore a 20 mm

Fotografia di un bilancione



Regolamento Pesca Provinciale

Mezzi di ausilio alla pesca dilettantistica

GUADINO DA RECUPERO: è consentito l'uso del guadino solo come mezzo ausiliario per il recupero del pesce catturato.

RAFFIO: esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del siluro già allamato.

Fotografia di una guada



Fotografia di un raffio



Regolamento Pesca Provinciale

DISPOSIZIONI PESCA

DILETTANTISTICA

PESCA DA NATANTE: è consentita esclusivamente, anche in movimento, di giorno nel fiume Po. Nelle restanti acque l'attività è consentita esclusivamente di giorno con l'imbarcazione appoggiata alla riva, secondo le disposizioni generali definite dalla normativa vigente in materia di pesca, salvo deroghe specifiche che possono essere concesse dalla Provincia. È consentito l'uso del ciambellone o belly-boat in tutte le acque del territorio provinciale.

Fotografia di un ciambellone o belly-boat



Regolamento Pesca Provinciale

Le esche e pasture

E' consentito l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi **kg 3 di esche e pasture** (il peso è da riferirsi al materiale pronto all'uso), con l'esclusione del **fiume Po, Oglio** e del **Canale Navigabile** dove il quantitativo massimo ammesso di esche e pasture è rispettivamente di **5 kg (Po)** e **2,5 kg (Oglio e Canale Navigabile)**

Il limite massimo di detenzione e utilizzo di **larve di mosca carnaria** è di **500 g**

Le sopra citate disposizioni non si applica in occasione delle gare di pesca regolarmente autorizzate, ove comunque permane il limite massimo di detenzione ed utilizzo di **500 g** di larve di mosca carnaria.

Regolamento Pesca Provinciale

La pesca notturna e tutela della carpa

Praticabile da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, è consentita unicamente da riva, con un max. di 3 canne lenza, da usarsi esclusivamente "a fondo", con l'esclusione delle attrezzature radenti per le specie:

- anguilla (*Anguilla anguilla*),
- siluro (*Silurus glanis*)
- pesce gatto di tutte le specie

La pesca notturna alla carpa (*Cyprinus carpio*) è consentita nei fiume Po ed Adda e nel Canale Navigabile, salvo quando vige l'obbligo di reimmissione immediata della carpa dove vige il divieto di esercitare la pesca denominata "carp-fishing" - con particolare riferimento all'utilizzo di boiles ed esche simili.

È altresì consentita la cattura delle specie alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del popolamento ittico, i cui esemplari non possono essere reimmessi nei corsi d'acqua.

Regolamento Pesca Provinciale

Periodo con l'obbligo di reimmissione immediata della fauna ittica catturata

Per le specie riportate nella seguente tabella il Regolamento Pesca Provinciale prevede - nei periodi indicati - la reimmissione immediata dei soggetti catturati (tali disposizioni non valgono durante le gare di pesca regolarmente autorizzate). Tali disposizioni valgono sia per la pesca dilettantistica che per quella professionale

Non si parla di divieto di pesca ma di obbligo di reimmissione immediata della fauna ittica. Perché?

Cosa vuol dire obbligo reimmissione immediata

La tabella si divide – ai fini applicativi – in:

- Fiume Po, Adda e reticolo idrico interno (canali, rogge e coli)
- Fiume Oglio Nord (a monte del salto di Isola Dovarese)
- Fiume Oglio Sud (a valle del salto di Isola Dovarese)

SPECIE	Fiume Po, Adda, reticolo idrico interno	Fiume Oglio Nord (a monte del salto di Isola Dovarese)	Fiume Oglio Sud (a valle del salto di Isola Dovarese)
anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	nessuna		
Alborella (<i>Alborella alburnus alburnus</i>) [1]	15 maggio-15 luglio (limitatamente al tratto del fiume Adda posto a monte del ponte S.S. 415 di Spino d'Adda)	15 maggio-15 giugno	
barbo (<i>Barbus plebejus</i>)	15maggio-15giugno	20maggio-20giugno	1maggio-30giugno
barbo canino (<i>Barbus caninus</i>)	tutto l'anno		
carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)	15 aprile-15 giugno	15 maggio-30 giugno	1° maggio-30 giugno
cavedano (<i>L. cephalus</i>)	15 maggio-15 giugno	nessuna	
cheppia o agone (<i>Alosa fallax</i>)	15 maggio-15 giugno *	1° maggio-30 giugno	
lampreda padana (<i>Lampetra zanandreai</i>)	tutto l'anno		
lasca (<i>Chondrostoma genei</i>)	tutto l'anno		
luccio (<i>Esox lucius</i>)	1° gennaio-15 aprile		
lucioperca (<i>Sandra lucioperca</i>)	nessuna	1° aprile-30 maggio	
persico reale (<i>Perca fluviatilis</i>)	1° aprile-31 maggio	1° aprile-15 maggio	1° marzo-31 maggio
persico trota (<i>Micropterus salmoides</i>)	nessuna	1° maggio-30 giugno	
pigo (<i>Rutilus pigus</i>)	15 aprile-30 giugno	20 aprile-20 maggio*	
savetta (<i>Chondrostoma saetta</i>)	1° aprile-31 maggio	20 aprile-20 maggio*	
temolo (<i>Thymallus</i>)	15 dicembre-30 aprile*		

Regolamento Pesca Provinciale **Misure minime con l'obbligo di reimmissione** **immediata della fauna ittica catturata**

Per le specie riportate nella seguente tabella il Regolamento Pesca Provinciale prevede delle MISURE MINIME sotto le quali è prevista la reimmissione immediata dei soggetti catturati. Tali disposizioni valgono sia per la pesca dilettantistica che per quella professionale

La tabella si divide – ai fini applicativi – in:

- Fiume Po, Adda e reticolo idrico interno (canali, rogge e coli)
- Fiume Oglio Nord (a monte del salto di Isola Dovarese)
- Fiume Oglio Sud (a valle del salto di Isola Dovarese)

Scheda di Pesca			
Specie	Fiume Po, Adda, reticolo idrico interno		Fiume Oglio Sud (a valle del salto di Isola Dovarese)
	Fiume Oglio Nord (a monte del salto di Isola Dovarese)		
anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)			40
barbo (<i>Barbus plebejus</i>)			25
carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)			30
cavedano (<i>Leuciscus cephalus</i>)			25
cheppia o agone (<i>Alosa fallax</i>)			40
luccio (<i>Esox lucius</i>)	45		50
lucioperca (<i>Stizosteidon lucioperca</i>)	nessuna		35
persico reale (<i>Perca fluviatilis</i>)	20	18	20
persico trota (<i>Micropterus salmoides</i>)	nessuna		28
pigo (<i>Rutilus pigus</i>)			35
savetta (<i>Chondrostoma saetta</i>)			35
temolo (<i>Thymallus thymallus</i>)			35
tinca (<i>Tinca tinca</i>)	35	25	30
trota marmorata (<i>Salmo marmoratus</i>) e ibridi	50	40	
trota iridea (<i>Oncorinkiss mikiss</i>)	nessuna	18	64
trota fario (<i>Salmo trutta</i>)	nessuna	22	

Regolamento Pesca Provinciale

Quantità massime di catture giornaliere

Quantità massime di catture giornaliere (oltre il quale vige l'obbligo di reimmissione): i limiti di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 3 del R.R. 9/03, sono così perfezionati:

	Fiume Po, Adda, reticolo idrico interno	Fiume Oglio Nord (a monte del salto di Isola Dovarese)	Fiume Oglio Sud (a valle del salto di Isola Dovarese)
trota marmorata e loro ibridi	n. 1		
temolo	n. 1		
luccio	n. 2		
persico reale	n. 10	n. 15	n. 10
alborella	1 kg	3 kg complessivi	
vairone	1 kg		
triotto	1 kg		

Regolamento Pesca Provinciale

Attrezzi pesca professionale

Gli attrezzi per la pesca professionale possono essere utilizzati solo nelle acque classificate Tipo A (fiume Po) e sono:

Tremaglio da canale: lunghezza massima della rete 100 m. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a 60 mm. L'utilizzo di tale rete è vietato dal 1° maggio al 31 luglio.

Tremaglio da posta: lunghezza massima della rete 50 m. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a 60 mm.

Bertovelli: diametro massimo di apertura della bocca di 1,0 m. Il lato delle maglie della camera non deve essere inferiore a 20 mm. L'utilizzo di tale rete è vietato dal 1° luglio al 31 luglio.

Regolamento Pesca Provinciale

Pesca con reti

Pesca con reti: è vietata la pesca con qualsiasi tipo di rete nei seguenti corsi d'acqua:

Fiume Serio, Canale Navigabile e Canale Vacchelli;

Colatore Serio Morto: dalla chiusa a monte di Castelleone fino al secondo attraversamento della Paullese SS415 (compreso il tratto dello canale Serio Morto - scaricatore di Gombito), per una lunghezza complessiva di circa 1,7 km

Bodri;

Fontanili: nei tratti compresi dal capofonte o teste (origine del corso d'acqua) a 500 metri a valle;

Acque soggette a diritto esclusivo di pesca di cui è titolare o concessionaria la F.I.P.S.A.S., ad eccezione del fiume Adda dove comunque è consentito esclusivamente l'uso della bilancella.

Regolamento Pesca Provinciale Attrezzi pesca professionale

Bilancione a carrucola: lato massimo della rete 10 m. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a 50 mm. È vietato l'uso dal 1° maggio al 30 giugno.

Guada - tappino - magentina: diametro massimo del semicerchio metri 1,5. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a 15 millimetri. L'utilizzo di tale rete è vietato dal 1° maggio al 30 giugno.

Sparviero: il lato delle maglie della sacca non deve essere inferiore a 20 mm. L'utilizzo di tale rete è vietato dal 1° maggio al 30 giugno.

Fotografia di un tremaglio



Fotografia di un bertavello



LEGISLAZIONE SULLA PESCA

Regolamento Provinciale Gare e Manifestazioni di Pesca

- ✓ Specifica dove posso essere organizzate le gare di pesca (campi gara fissi e temporanei provinciali e campi gara FIPSAS) ed i soggetti che può organizzarle
- ✓ Definisce le modalità di prenotazione sia per i campi gara fissi che temporanei provinciali
- ✓ Definisce gli aspetti relativi all'attività di vigilanza e tabellatura sia per i campi gara fissi che temporanei provinciali
- ✓ Definisce le disposizioni generali sulla pesca e sullo svolgimento delle gare di pesca
- ✓ Definisce le disposizioni generali di gestione dei campi gara fissi provinciali

LEGISLAZIONE SULLA PESCA

Regolamento Provinciale Immissione d'Ittiofauna nelle acque superficiali

- ✓ Definisce le modalità di presentazione delle richieste
- ✓ Definisce le prescrizioni specifiche inerenti l'immissione d'ittiofauna:
 - modalità di semina
 - verbale di semina
 - certificazione sanitaria

LICENZA DI PESCA

Ai sensi dell'art. 144 della L.R. 31/08 e succ. mod. e dell'art. 18 del R.R. 9/03 e succ. mod. la **licenza di pesca** è obbligatoria per poter svolgere l'attività piscatoria nelle acque superficiali interne del territorio nazionale, e viene rilasciata dalla Provincia.

Sul B.U.R.L. Supplemento n. 28 di Venerdì 10 luglio 2015 è stata pubblicata la Legge Regionale n. 20 del 08 luglio 2015 “Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed economico” che all'art. 16 va a modificare la L.R. 31/08 e L.R. 10/03 in materia di licenze di pesca “dilettantistica” e “professionale”.

La citata legge regionale è entrata in vigore Sabato 11 luglio 2015, il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Ci sono le seguenti tipologie di licenza di pesca:

Categoria A: permette la pesca professionale con gli attrezzi specifici individuati per questa categoria.

Categoria B: permette la pesca dilettantistica con gli attrezzi specifici individuati per questa categoria.

LICENZA DI PESCA TIPO B

La licenza di pesca dilettantistica di tipo B è costituita, dalla sola ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale (che ha una durata di un anno dalla data di pagamento), da esibirsi assieme ad un documento d'identità, su cui devono essere riportati:

- dati anagrafici del pescatore (nome, cognome, via e località di residenza)
- causale del versamento (licenza di pesca tipo B).

Sono esonerati dal possesso della licenza di pesca di tipo B i soggetti residenti nel territorio italiano di:

- età inferiore a diciotto anni;
- età superiore a sessantacinque;
- ed i portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),
che esercitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello,
armata con uno o più ami.

LICENZA DI PESCA TIPO B

A partire dall'entrata in vigore della Legge Regionale n. 20 del 08 luglio 2015 la tassa annuale regionale per la licenza di tipo B è pari a € 23,00,

La tassa può essere versata tramite :

- 1) bollettino di C/C postale n. 25911207 intestato alla Regione Lombardia Servizio Tesoreria Milano,
- 2) bonifico bancario IBAN: IT 67 W 07601 01600 000025911207 intestato a Regione Lombardia.

Le licenze di pesca di tipo B rilasciate alla data di entrata in vigore della L.R. 20/15 (11.07.15) restano valide fino alla scadenza della relativa tassa annuale di concessione. Dopo tale data, le suddette licenze sono costituite dalla ricevuta di versamento della relativa tassa di concessione pari ad € 23,00 (Titolo II della Tabella A della l.r. 10/2003).



FINE

grazie per l'attenzione